CAMERA DEI DEPUTATI N. 1835-C

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA e CAPUA

APPROVATA DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (DIRITTO, PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, AFFARI DI GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 28 dicembre 1951

MODIFICATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 marzo 1952 (*Stampato n. 2050*)

MODIFICATA DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (DIRITTO, PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, AFFARI DI GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 maggio 1952 (*Stampato n. 1835-B*)

MODIFICATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 luglio 1952 (*Stampato n. 2050-B*)

—

Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 luglio 1952

TESTO
APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

Il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico è consentito limitatamente ai cadaveri per i quali è disposto per legge il riscontro diagnostico, salvo opposizione della

TESTO
APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico è consentito nei casi in cui è accordato il riscontro diagnostico, fermo restando il disposto di cui all'articolo 35 del

famiglia del defunto, ovvero quando il soggetto ne abbia data valida autorizzazione.

Il prelievo può essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al periodo di osservazione del cadavere, contenute nel Regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento della realtà della morte. Per le modalità del prelievo, l'uso di parti del cadavere a scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realtà della morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 413 del Codice penale si applicano anche quando il cadavere o parte di esso siano illegittimamente dissezionati o adoprati a scopo terapeutico in casi non consentiti dalla legge.

ART. 3.

Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di un cadavere da usare a scopo terapeutico, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la pena prevista dall'articolo 411 del Codice penale.

ART. 4.

Il prelievo può essere effettuato soltanto in Istituti universitarî o in Ospedali riconosciuti idonei dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 5.

La domanda di prelievo, corredata da certificato medico che ne attesti l'indicazione, dovrà essere presentata al medico provinciale, possibilmente dalla persona per la quale si richiede il prelievo medesimo, ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale dà la relativa autorizzazione, sentito, ove lo ritenga opportuno, il parere di uno specialista. È in facoltà del medico provinciale sottoporre a visita la persona per la quale il prelievo è richiesto.

Durante il periodo di osservazione, previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di polizia mortuaria, il prelievo può venire effettuato soltanto previo accertamento della realtà della morte da parte di due medici delegati dal medico provinciale, dei quali uno deve essere l'ufficiale sanitario del comune oppure un funzionario dell'Ufficio comunale di igiene.

regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ovvero quando il soggetto ne abbia data valida autorizzazione.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

La domanda di prelievo deve venire presentata al medico provinciale dal medico che intende procedere al prelievo, controfirmata, possibilmente, dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto. Il medico provinciale dà la relativa autorizzazione.

Identico.

ART. 6.	ART. 6.
L'accertamento della realtà della morte viene effettuato con i metodi della simeiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Di tale accertamento viene redatto processo verbale, sottoscritto dai sanitari che lo hanno eseguito. Il direttore dell'Istituto universitario o il direttore dell'Ospedale devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'Istituto o nell'Ospedale, si trova nelle condizioni previste dalla legge per essere sottoposta al prelievo.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
Il prelievo deve essere eseguito, alla presenza di un sanitario delegato dal medico provinciale, dal medico che deve utilizzare la parte a scopo terapeutico o da altro medico da lui designato. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie. Dopo il prelievo, il cadavere deve essere ricomposto. Di ogni prelievo deve essere redatto processo verbale.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
Le spese del prelievo sono sostenute dall'interessato o da chi vi è tenuto per legge. Qualsiasi compenso, comunque denominato, per la parte di cadavere prelevata a scopo terapeutico, è illecito ed è ripetibile.	*Identico.*
ART. 9.	ART. 9.
L'originale dei verbali rimane custodito nell'archivio dell'Istituto universitario o dell'Ospedale dove è stato eseguito il prelievo. Copia di tali processi verbali deve essere inviata al medico provinciale a cura del direttore dell'Istituto universitario o del direttore dell'Ospedale.	*Identico.*